COMMISSIONE V

DIFESA

LXXXII.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 6 MARZO 1958

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GUERRIERI FILIPPO

11(1)1(1)	
	PAG.
Per un lutto del Vicepresidente Corona Giacomo:	
Presidente	783 783
Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Trattamento economico degli addetti, addetti aggiunti, assistenti e archivisti dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica in servizio all'estero. (Modificato dalla IV Commissione permanente del Senato). (2448-B)	7 83
PRESIDENTE	784 784
difesa	784
Proposta di legge (Discussione e approvazione):	
Petrucci: Modifica degli articoli 9, 10 e 11 del decreto legge 20 luglio 1934, n. 1302, circa l'attribuzione della in- dennità fissa di volo agli ufficiali del-	
l'Aeronautica militare. (<i>Urgenza</i>) (296)	786
Presidente	786 786
Sull'ordine dei lavori:	
Buffone	787 787 787 787 787
Votazione segreta:	
Presidente	787

INDICE

La seduta comincia alle 9,40.

PRIORE, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Per un lutto del Vicepresidente Corona Giacomo.

PRESIDENTE. Comunico agli onorevoli colleghi che il nostro carissimo Vicepresidente, onorevole Giacomo Corona, è stato colpito da un gravissimo lutto per la perdita della sua adorata madre. Appena pervenutami la notizia mi sono permesso di mandare a lui a nome della Commissione le più vive condoglianze. Oggi, lui presente, gliele rinnovo ancora a nome di tutti i colleghi.

CORONA GIACOMO. Profondamente commosso, ringrazio lei, signor Presidente, e la Commissione tutta per le condoglianze che mi son giunte di particolare conforto.

Discussione del disegno di legge: Trattamento economico degli addetti, addetti aggiunti, assistenti e archivisti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio all'estero. (Modificato dalla IV Commissione permanente del Senato). (2448-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge relativo al trattamento economico degli addetti, addetti aggiunti, assistenti ed archivisti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio all'estero.

Il disegno di legge, già approvato dalla nostra Commissione nella seduta del 7 novembre 1956, è stato modificato dalla IV Commissione permanente del Senato.

La IV Commissione permanente (Finanze e tesoro) della nostra Assemblea, è favorevole all'approvazione delle modifiche apportate dal Senato al disegno di legge.

Il Relatore, onorevole Corona Giacomo ha facoltà di svolgere la sua relazione sulle modificazioni introdotte dal Senato.

CORONA GIACOMO, *Relatore*. Onorevoli colleghi, questo disegno di legge ritorna a noi con lievi modificazioni, più che altro di forma. All'articolo 3 la dizione « Ministro degli affari esteri » e « Ministro del tesoro », sostituisce l'altra. « Ministro per gli affari esteri » e « Ministro per il tesoro ».

Una modificazione, che può essere anche sostanziale, è stata invece apportata dal Senato all'articolo 27, dove, mentre la nostra Commissione aveva approvato la seguente dizione:

« Al personale del Ministero della Difesa destinato a prestare servizio all'estero presso enti, comandi e organi internazionali, nonché delegazioni e rappresentanze militari presso gli anzidetti enti, comandi e organi può essere corrisposto... ecc. ».

Il Senato l'ha sostituita con la seguente.

« Al personale del Ministero della difesa destinato a prestare servizio all'estero presso organi internazionali, tribunali misti o internazionali, può essere corrisposto... ecc. ».

In pratica il Senato ha soppresso « enti e comandi » e le « delegazioni e rappresentanze militari presso i suddetti enti » per inserire invece l'indicazione « tribunali misti o internazionali ».

Per quanto riguarda tale modificazione a me sembra che in realta il testo del Senato nella sua espressione sia più preciso ed identifichi meglio – nella sua dizione generale – gli organismi presso i quali la prestazione del servizio comporta l'attribuzione dell'assegno.

Agli articoli 28, 31 e 35 vi sono modifiche formali analoghe a quelle che ho già indicato per l'articolo 3.

Per questi motivi, ritengo che la Commissione debba approvare il testo modificato dal Senato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale; nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

BOSCO, Sottosegretario di Stato per la difesa. L'onorevole Relatore ha già spiegato i motivi che hanno indotto la IV Commissione permanente del Senato ad apportare qualche modificazione – in gran parte puramente for-

male – al testo del disegno di legge a suo tempo approvato da questa Commissione.

Per quanto riguarda l'articolo 27, è accaduto che la Commissione finanze e tesoro del Senato ha dato il suo parere favorevole alla sua approvazione nel precedente testo governativo, che era stato modificato nel corso dell'approvazione del provvedimento da parte di questa Commissione è stato quindi ripristinato il testo originale proposto dal Governo. La Commissione del Senato ha ritenuto – come del resto era sottinteso nell'originale disegno dı legge governativo - che nella dızione « organı internazionali » siano compresi anche i comandi militari ed altri enti, ed anche col nuovo testo approvato dal Senato si intende che tutti gli organi, che comunque abbiano carattere internazionale, presso i quali vi siano ın missione ufficiali dell'esercito italiano, sono ınclusı nella dizione generica dell'articolo 27. Quindi nella dizione « organi internazionali » sono compresi anche i comandi internazionali presso i quali prestano servizio nostri ufficiali.

In definitiva si puo considerare più che altro formale anche la modifica apportata dal Senato all'articolo 27.

Raccomando pertanto alla Commissione l'approvazione degli emendamenti apportati dall'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli emendamenti del Senato.

Nessuna modificazione è stata apportata agli articoli 1 e 2.

L'articolo 3 è identico nei primi due commi. Il terzo comma è stato approvato dalla nostra Commissione nella seguente formulazione:

« Per le sedi ove manchi il corrispondente posto di organico del personale diplomatico i coefficienti saranno determinati con decreti del Ministro per la difesa, di concerto con i Ministri per affari esteri e per il tesoro, sentita la Commissione di cui all'articolo 24 della legge 4 gennaio 1951, n. 13, integrata ai sensi dell'articolo 32 della presente legge ».

Il Senato lo ha sostituito col seguente:

« Per la sedi ove manchi il corrispondente posto di organico del personale diplomatico del Ministro della difesa, di concerto con i i coefficienti saranno determinati con decreti Ministri degli affari esteri e del tesoro, sentita la Commissione di cui all'articolo 24 della legge 4 gennaio 1951, n. 13, integrata ai sensi dell'articolo 32 della presente legge ».

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione l'emendamento del Senato.

(E approvato).

Pertanto l'articolo 3 nel complesso risulta così formulato:

«Sugli assegni base e sulle indennità per accreditamenti multipli previsti dalla tabella allegata alla presente legge per l'addetto, l'addetto aggiunto e l'assistente in sede di ambasciata si applicano i coefficienti di maggiorazione o di riduzione stabiliti rispettivamente per il consigliere, il primo segretario e il secondo segretario in servizio nella stessa sede e per il medesimo personale militare in sede di legazione si applicano i coefficienti di maggiorazione o di riduzione stabiliti rispettivamente per il primo segretario, il secondo segretario e il terzo segretario.

Agli emolumenti suddetti si applicano inoltre, tutte le altre disposizioni stabilite dagli articoli 3 e 4 della legge 4 gennaio 1951, n. 13, per gli assegni di sede del personale diplomatico e consolare.

Per le sedi ove manchi il corrispondente posto di organico del personale diplomatico i coefficienti saranno determinati con decreti del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro, sentita la Commissione di cui all'articolo 24 della legge 4 gennaio 1951, n. 13, integrata ai sensi dell'articolo 32 della presente legge».

Nessuna modificazione è stata apportata agli articoli da 4 a 26.

L'articolo 27, era stato da noi approvato nella seguente formulazione:

« Al personale del Ministero della difesa destinato a prestare servizio all'estero presso enti, comandi e organi internazionali, nonché delegazioni e rappresentanze militari presso gli anzidetti enti, comandi e organi può essere corrisposto, qualora il trattamento economico a carico nazionale o internazionale di cui fruisce non sia ritenuto sufficiente, un assegno integrativo nella misura da fissarsi con decreto del Ministro per la difesa, di concerto con quelli per gli affari esteri e per il tesoro, sentita la Commissione di cui all'articolo 24 della legge 4 gennaio 1951, n. 13, presente il rappresentante del Ministero della difesa, come previsto dall'articolo 32 della presente legge.

Il godimento di tale assegno è soggetto alle limitazioni previste dai precedenti articoli 8 e 9 ».

Esso è stato così modificato dal Senato:

« Al personale del Ministero della difesa destinato a prestare servizio all'estero presso organi internazionali, tribunali misti o internazionali, può essere corrisposto, qualora il trattamento economico inerente a tale posizione non sia ritenuto sufficiente, un assegno integrativo nella misura da fissarsi con decreto del Ministro della difesa, di concerto con quelli degli affari esteri e del tesoro, sentita la Commissione di cui all'articolo 24 della legge 4 gennaio 1951, n. 13, presente il rappresentante del Ministero della difesa, come previsto dall'articolo 32 della presente legge.

Il godimento di tale assegno è soggetto alle limitazioni previste dai precedenti articoli 8 e 9 ».

Pongo in votazione il testo approvato dal Senato.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 28. Esso era stato approvato dalla nostra Commissione nella seguente formulazione

« Con decreti del Ministro per la difesa, di concerto con i Ministri per gli affari esteri e per il tesoro sono designate le Rappresentanze diplomatiche ove possono essere destinati addetti, addetti aggiunti e assistenti ».

Il Senato ha approvato la seguente formulazione:

« Con decreti del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro sono designate le Rappresentanze diplomatiche ove possono essere destinati addetti, addetti aggiunti e assistenti».

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione il testo approvato dal Senato.

(È approvato).

Nessuna modificazione è stata apportata agli articoli 29 e 30. L'articolo 31 era stato approvato dalla nostra Commissione nella seguente formulazione.

« L'assegno personale di coloro che nella sede all'estero siano provvisti di alloggio demaniale o preso in affitto dallo Stato e arredato, può essere ridotto in misura non eccedente il quarto e non inferiore all'ottavo, e, qualora l'alloggio non sia arredato a spese dello Stato, in misura non inferiore al dodicesimo. La misura della riduzione è, in ogni caso, stabilita con propri decreti dal Ministro per la difesa ».

Il Senato lo ha invece così modificato:

«L'assegno personale di coloro che, nella sede all'estero, siano provvisti di alloggio demaniale o preso in affitto dallo Stato e

arredato può essere ridotto in misura non eccedente il quarto e non inferiore all'ottavo, e, qualora l'alloggio non sia arredato a spese dello Stato, in misura non inferiore al dodicesimo. La misura della riduzione è, in ogni caso, stabilita con propri decreti dal Ministro della difesa».

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo 31 nel testo approvato dal Senato.

(È approvato).

Nessuna modificazione è stata apportata agli articoli 32, 33 e 34.

Passiamo all'articolo 35. Esso è rimasto invariato salvo l'ultimo comma che nel testo approvato dalla nostra Commissione appariva nella seguente formulazione:

« Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio ».

Il Senato ha approvato per lo stesso comma la seguente formulazione.

« Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio ».

Pongo in votazione il testo approvato dal Senato.

(È approvato).

Pertanto l'articolo 35 risulta così formulato:

«All'onere di lire 66.000.000 derivante dalla presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1955-56 sarà fatto fronte per lire 34.000.000 con fondi già stanziati nei capitoli n. 36 (14.000.000) e n. 102 (20.000.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio anzidetto; e per lire 32.000.000 a carico degli stanziamenti dei capitoli n. 150 (14.000.000) e n. 188 (18.000.000) dello stesso stato di previsione della spesa.

Alla copertura dell'onere di lire 33.000.000 relativa all'esercizio finanziario 1956-57 sarà fatto fronte per lire 24.000.000 coni fondi stanziati nei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per il suddetto esercizio n. 35 (14.000.000) e n. 91 (10.000.000) e per lire 9.000.000 a carico degli stanziamenti del capitolo n. 173.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio».

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Petrucci: Modifica degli articoli 9, 10, 11 del decreto legge 20 luglio 1934, n. 1302, circa l'attribuzione dell'indennità fissa di volo agli ufficiali dell'Aeronautica militare. (296).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dell'onorevole Petrucci: « Modifica degli articoli 9, 10, 11 del decreto legge 20 luglio 1934, relativo all'attribuzione della indennità fissa di volo agli ufficiali dell'aeronautica militare ».

Il Relatore, onorevole Baresi, ha facoltà di svolgere la sua Relazione.

BARESI, Relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il collega onorevole Petrucci ha riportato quì la vecchia questione della parificazione – per quanto riguarda l'indennità di volo – nell'ambito degli ufficiali non piloti dell'Arma aeronautica: vecchia questione tanto è vero che la proposta di legge venne presentata per la prima volta nella passata Legislatura.

Tutta questa materia della indennità di volo è regolata dal decreto legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito in legge 4 aprile 1935, n. 808, e modificato successivamente per adeguare l'indennità di volo al valore monetario. Praticamente questo decreto fondamentale suddivide gli ufficiali dell'Arma aeronautica in tre grandi categorie: la prima con obbligo continuativo specifico di volo, che è costituita dagli ufficiali piloti, ai quali è riconosciuta un'indennità di volo abbastanza elevata; la seconda - costituita da ufficiali del corpo sanitario - ha obblighi continuativi ma non specifici di volo e fruisce anch'essa di un'indennità fissa mensile di volo. La terza categoria comprende ufficiali del ruolo servizi, del ruolo commissariato e del ruolo amministrazione i quali non hanno un obbligo specifico di volo e fruiscono di un'indennità irrisoria per ogni ora di volo effettivamente compiuto.

Questa la distinzione, se essa poteva essere giustificata fino alla fine della guerra etiopica, ora non ha più alcun fondamento – almeno per quel che riguarda le ultime due categorie perché con la legge del 1939 venne sancito l'obbligo continuativo di volo per tutti gli appartenenti all'Arma aeronautica – per necessità di impiego in guerra – e tale obbligo si trova sancito in numerose circolari dello Stato Maggiore.

Fin da allora sorse il problema della parificazione degli ufficiali non piloti agli effetti

della indennità fissa mensile di volo. Oggi con la proposta di legge Petrucci si intende appunto confermare che esiste per tutti gli ufficiali dell'Arma aeronautica l'obbligo continuo di volo.

La proposta di legge Petrucci è stata emendata dal Governo che ha presentato un nuovo testo. In esso al riconoscimento del principio, il Governo non fa corrispondere un uguale riconoscimento per quanto riguarda l'ammontare delle indennità, e questo io credo unicamente per ragioni di disponibilità di bilancio. In base al testo del Governo verrebbe corrisposta a tutti gli ufficiali della cosidetta terza categoria (ruolo commissariato e ruolo servizi) compresi gli ufficiali del ruolo speciale) una indennità mensile di lire 5 mila. Tutto ciò comporta - secondo i calcoli ministeriali una maggiore spesa di 22 milioni che troverebbe la copertura in una corrispondente riduzione del capitolo 184 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per il corrente anno finanziario.

La IV Commissione permanente (Finanze e Tesoro) investita del parere alla nostra Commissione, ha dato parere favorevole a tale nuovo testo che credo possa essere accolto.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo la parola, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli che porrò in votazione nella nuova formulazione governativa.

ART. 1.

Agli ufficiali del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato e ruolo amministrazione, ed agli ufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo servizi e ruolo specialisti, che non percepiscono l'indennità di volo ad altro titolo, è corrisposta, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, un'indennità di volo fissa nella misura di lire 5.000 mensili.

Per avere diritto a tale indennità i suddetti ufficiali debbono compiere, entro il periodo di tempo stabilito dal Ministero della difesa-aeronautica, il minimo dei voli da questo prescritto.

(E approvato).

ART. 2.

Alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge, di lire 22 milioni per l'esercizio finanziario 1957-58, sarà provveduto mediante una corrispondente riduzione del capitolo 184 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Sull'ordine dei lavori.

BUFFONE. Osservo che la ultima legge da noi esaminata oggi, viene ad aggravare la situazione dei sottufficiali rispetto agli ufficiali. Non credo che si possa aumentare maggiormente la differenza esistente fra due categorie le quali hanno responsabilità analoghe. Onde evitare quindi che si accresca il malcontento prego il Presidente di voler porre all'ordine del giorno della prossima seduta la proposta di legge numero 278, tenendo presente che la IV Commissione permanente ha lasciato trascorrere il termine fissato per dare il proprio parere e la nostra Commissione non è più quindi ad esso vincolata.

GRECO. Chiedo che alla proposta di legge 278 sia abbinata la mia proposta che si occupa di analoga materia.

ROMUALDI. Mi associo alla richiesta dell'onorevole Buffone.

GUADALUPI. Anche noi ci associamo confermando che effettivamente esiste un diffuso senso di malcontento fra i sottufficiali,, malcontento che si indirizza verso la nostra Commissione ritenuta responsabile del ritardo e del mancato adempimento di obblighi morali da tempo assunti.

PRESIDENTE. Faccio presente agli onorevoli colleghi che per quanto riguarda la formazione dell'ordine del giorno esiste una disposizione del Presidente della Camera il quale, in vista della fine della legislatura, invita a dare la precedenza ai provvedimenti già approvati dal Senato.

Ciò premesso, dò assicurazione che, nei limiti del possibile, aderirò alla richiesta ora avanzata.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno e della proposta di legge esaminati nella seduta odierna.

 $(Segue\ la\ votazione).$

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge.

"Trattamento economico degli addetti, addetti aggiunti, assistenti e archivisti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio all'estero "(Modificato dalla IV Commissione permanente del Senato) (2448-B):

e della proposta di legge:

Petrucci. « Modifica degli articoli 9, 10, 11 del decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, circa l'attribuzione dell'indennità fissa di volo agli ufficiali dell'Aeronautica militare » (*Urgenza*) (296):

Presenti e votanti			. 44
Maggioranza			. 23
Voti favorevoli			
Voti contrarı .			0
(La Commissione appr	rov	a)	

Hanno preso parte alla votazione:

Angelini Ludovico, Baccelli, Baltaro, Bardini, Baresi, Barontini, Beltrame, Biasutti, Boldrini, Bonomelli, Buffone, Candelli, Cavallari Nerino, Clocchiatti, Codacci Pisanelli, Corona, Cuttitta, Dante, De Caro, Di Bella, Durand de la Penne, Galli, Ghidetti, Gorini, Greco, Guadalupi, Guerrieri Filippo, Lenoci, Martino Edoardo, Melloni, Momoli, Napolitano Francesco, Negrari, Nenni Giuliana, Pagliuca, Pajetta Giuliano, Priore, Romualdi, Saccenti, Scappini, Stucchi, Tolloy, Villa e Viola.

La seduta termina alle 10,45.

IL DIRETTORE

DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. Francesco Cosentino

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI